



COMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N°121

del 26/10/2018

OGGETTO	Conferimento incarico a legale esterno per presentazione ricorso al TAR di Palermo avverso il provvedimento di nomina del commissario ad acta al D.A.N. 93/GAB del 8/10/2018.
----------------	---

L'anno duemiladiciotto addi ventisei del mese di ottobre, nella sede delle adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle ore 14,10;

Presiede l'adunanza il **Sig. Dr. Salvatore Sutera** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

		Presente	Assente
1) Dr..	<i>Sutera Salvatore</i>	<i>Sindaco</i> [X]	[]
2) Prof.	<i>Bonifacio Tanino</i>	<i>Assessore</i> []	[X]
3) Prof.ssa	<i>Giordano Daniela V. Sindaco</i>	<i>Assessore</i> []	[X]
4) Ing.	<i>Navarra Gianluca</i>	<i>Assessore</i> [X]	[]
5) Geom..	<i>Ferro Antonio</i>	<i>Assessore</i> [X]	[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale **dr. Calogero Calamia**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Conferimento incarico a legale esterno per presentazione ricorso al TAR di Palermo avverso il provvedimento di nomina del commissario ad acta di cui al D.A. N. 93/GAB del 8/10/2018.

Il responsabile dell'area amministrativa, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione, istruita su iniziativa del Sindaco pro tempore, dichiarando l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi a proprio carico in relazione all'art. 6-bis della L. 241/1990.

Premesso:

che, in data 09.10.2018, è stato acquisito al prot. n. 12768 il Decreto Assessoriale n. 93/GAB del 8 ottobre 2018 di nomina della *"dott.ssa Daniela Leonelli a Commissario ad acta presso il Comune di Gibellina con il compito di adottare in via sostitutiva ogni provvedimento necessario e/o utile per addivenire alla consegna di reti idriche ed impianti, di cui all'art.4, comma 1, della L. R. 16/2017"*;

Ritenuto che il su citato art. 4 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16 reintroduce surrettiziamente nell'ordinamento regionale la stessa norma rinvenibile nell'art. 5 comma 6 della L.R. n. 19/2015 dichiarata incostituzionale;

Ritenuto che la fattispecie descritta dall'art. 4 citato sia identica negli effetti all'art. 5 comma 6 L.R. n. 19/2015 citato, ovvero essa attribuisce ai comuni, anche in forma associata, la gestione delle reti in via transitoria sino a quando l'Assemblea territoriale idrica non affidi la gestione del servizio idrico integrato, stipuli e approvi la relativa convenzione ed il disciplinare con il soggetto gestore del servizio (art. 3, comma 3, lett. f) della L.R. n. 19/2015);

Considerato che la disposizione citata, che si ritiene incostituzionale come il citato art. 5 comma 6, reintroduce nell'ordinamento siciliano i subambiti gestionali, già dichiarati incostituzionali dalla Corte Costituzionale con la sentenza citata per violazione degli art. 147, 149 bis e 172 del d.lgs. 152/2006, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148; è opportuno precisare, facendo proprio il punto 1.3.2 della sentenza della Corte costituzionale n. 93/2017, che quest'ultima disposizione *"mira ad assicurare l'unicità della gestione per ciascun ambito ottimale e l'integrazione verticale e orizzontale dei servizi, superando la frammentazione gestionale determinata dall'esistenza delle gestioni comunali di dimensioni inadeguate rispetto alla mole di investimenti necessari"*;

Ritenuta, pertanto, l'illegittimità di un provvedimento di nomina a commissario ad acta per gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. 16/2017 che a pochi mesi dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5, comma 6 della l.r. 19/2015, la reintroduce nell'ordinamento regionale;

Preso atto che, nel nostro Ordinamento vige il *principio di autonomia finanziaria dei Comuni*, espressamente declinato sia dall'art. 119 della Costituzione, che dai singoli Statuti delle Regioni e che il corollario di tale principio è quello secondo cui *ad ogni trasferimento di funzioni deve corrispondere un adeguato trasferimento (o un'attribuzione) di risorse economico-finanziarie per farvi fronte*;

Preso atto che:

- il *"principio di correlazione fra funzioni e risorse"* è desumibile dall'intero assetto del Titolo V della Carta costituzionale; e, in particolare, dai commi primo, quinto e sesto dell'art.119 della Costituzione, *disposizioni costituzionali che nella misura in cui (e nelle parti nelle quali) mirano a garantire uno standard minimo di tutela in favore degli Enti*

- locali – e dunque un valore costituzionale di base – sono ad essi comunque applicabili (e da essi invocabili) a prescindere da ogni delimitazione territoriale;
- il primo comma dell'art. 119 della Costituzione stabilisce che “i Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa”;
- il quinto comma dell'art. 119 della Costituzione stabilisce che “Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni (... omissis ...) di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”;
- il sesto comma dell'art. 119 della Costituzione stabilisce che “... per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni ...”;

Dato atto che proprio occupandosi della questione del “trasferimento di funzioni senza risorse”, la Corte Costituzionale ha affermato (Corte Cost., n. 145 del del 2008; nonché n. 29 del 2004; n. 138 del 1999 e n. 222 del 1994) che le norme di legge che consentono operazioni istituzionali di tal fatta sono da considerare costituzionalmente illegittime – in quanto lesive del “principio di correlazione fra funzioni e risorse”, nonché del “principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica” e del “principio dell'equilibrio dei bilanci pubblici” declinati dagli artt. 117, lettera ‘e’ e 119 primo, settimo ed ottavo comma della Costituzione (Corte cost., n. 52 del 2010, nn. 139 e 237 del 2009, e n. 417 del 2005; nonché 217 del 2012 e nn. 82, 176, 238, 239, 263, 272 e 273 del 2015) – quando determinano i seguenti due effetti:

- a) un'alterazione del “rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte”;
- b) ed una variazione del rapporto entrate/spese foriero di un “grave squilibrio” nel bilancio.

Vista la nota prot. 13250 del 18/10/2018 con la quale sono state rappresentate al Commissario ad acta la necessità di acquisire i necessari elementi informativi per addivenire al passaggio delle reti, ivi compresa la determinazione delle tariffe da parte delle competenti autorità d'ambito (ATI) indispensabile per la copertura dei costi del servizio da parte dell'utenza;

Considerato che il suddetto trasferimento delle reti idriche, proprio per le rilevanti grandezze economiche del servizio, può determinare squilibri strutturali negli equilibri di bilancio;

Ritenuto, per le considerazioni sopra esposte, necessario ed urgente sospendere il commissariamento in atto, al fine di scongiurare che l'eventuale sospensione del servizio essenziale di fornitura idrica possa essere imputato al Comune di Gibellina...

Ritenuto pertanto necessario presentare ricorso al TAR di Palermo avverso il provvedimento di nomina del commissario ad acta di cui al D.A. n. 93/GAB del 8 ottobre 2018;

Considerato che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale, ovvero iscritti nell'apposito elenco speciale, annesso all'Albo professionale degli Avvocati di cui all'art. 3, ultimo comma, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, convertito, con modifiche, nella legge 22.01.1934, n. 36 sull'Ordinamento delle professioni di Avvocato e di Procuratore e, che, per la fattispecie di che trattasi, bisogna conferire incarico ad un avvocato professionista esterno all'Ente;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, che si rende necessario dover conferire ad un legale esterno all'amministrazione l'incarico di rappresentare e difendere il Comune;

Preso atto che in data 18 aprile 2016 con il decreto legislativo n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, è stato introdotto un nuovo apparato normativo anche in materia di incarichi agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni;

Rilevato che l'art. 17 del codice citato, al comma 1 lett. d), esclude dall'applicazione del codice le fattispecie di appalti e concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei servizi legali come specificato dalla norma stessa e che l'esclusione di cui all'art. 17 determina l'applicazione dell'art. 4 dello stesso Codice "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi", che detta una sorta di tutela minima per i contratti esclusi, consistente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, ecc....;


Visti gli atti d'ufficio;
Disaminate le L. R. n° 30/00 e il D.Lgs. n° 267/00;
Visto l'ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto
Per quanto in narrativa;

PROPONE

1. di presentare ricorso al TAR di Palermo avverso il provvedimento di nomina del commissario ad acta di cui al D.A. n.93/GAB del 8 ottobre 2018, acquisito al prot. 12768 del 09.10.2018;
- 2) di conferire incarico a legale esterno;
- 3) di demandare al responsabile dell'area amministrativa l'adozione tempestiva dei relativi atti gestionali;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. II, l.r. 44/91, stante l'urgenza di provvedere, in considerazione dell'imminente approssimarsi del termine ultimo per la notifica del ricorso.

Il responsabile dell'istruttoria

(Sig.ra Rosa Maniglia)



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.

Con separata votazione unanime

LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



COMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

PARERI

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991, N. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal _____

OGGETTO: Conferimento incarico a legale esterno per presentazione ricorso al TAR di Palermo avverso il provvedimento di nomina del commissario ad acta di cui al D.A. N. 93/GAB del 8/10/2018.

UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Li 26/10/2018

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

R. L. Quirio

UFFICIO AREA FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere L'ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA. SI FA PRESENTE LO STANZIAMENTO DEL PERTINENTE CAPITOLO AMMONTA AD € 7.736,53

Li 26/10/2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

AB

Allegato alla deliberazione di G.M. N. 121 DEL 26/10/2018

Letto, approvato e sottoscritto

F.to IL SINDACO - PRESIDENTE

Dr. Salvatore Sutera



F.to L'Assessore Anziano
Ing. Navarra Gianluca

F.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione

[] è divenuta esecutiva il **26/10/2018** in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12 L.R.44/91

[] è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione-

Gibellina

F.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal 29 OTT. 2018 al 13 NOV. 2018 al n. _____ di pubblicazione.

Gibellina li _____

IL Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal 29 OTT. 2018 al 13 NOV. 2018, come prescritto dall'art. 11 L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale